

DELIBERA N. 13 DEL 21/05/2024

OGGETTO: Comune ██████████ - presunta violazione art. 9 L. n. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio.

Il Comitato

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO in particolare l’art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024 di fissazione della data della votazione per i giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, relativo al turno annuale 2024 di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”;

VISTO altresì l’art. 27, c. 1, lett. b) della delibera n. 122/24/CONS, che in relazione ai compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni, prevede il seguente:

“b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell’istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all’art.10 della citata legge n. 28 del 2000”.

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, attesa la contemporaneità della tornata elettorale riferita alle campagne amministrative e europee, indette queste ultime con decreto del Presidente

della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 11 aprile 2024, il divieto di comunicazione istituzionale, fatta salva quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile rispetto all'efficace assolvimento delle proprie funzioni, decorre dal 11 aprile u.s. al giorno antecedente quello dell'espletamento delle operazioni di voto in cui vige il cd. silenzio elettorale;

VISTA la nota della Prefettura di Reggio Calabria, del 14/05/2024 – Prot. n. 0052793, con allegata una locandina, indirizzata al sindaco [REDACTED], e per conoscenza al Corecom (prot. 10125), con la quale si chiedevano chiarimenti in merito alla manifestazione prevista per la serata, di cui alla locandina stessa;

VISTA l'ulteriore nota della Prefettura del 15 maggio 2024, acquisita al prot. 10222, di pari dati, con la quale, facendo seguito alla comunicazione proprio prot. 52793 del 14/05/2024, ha trasmesso al Corecom Calabria, per le valutazioni di competenza, la nota (n. 4096 del 14 maggio 2024) di riscontro, da parte del Sindaco [REDACTED] alla richiesta di chiarimenti sulla programmata manifestazione pubblica.

PREMESSO

- che, a seguito della nota della Prefettura di [REDACTED], il Corecom ha avviato d'ufficio il procedimento di contestazione, inviando in data 17 maggio 2024, con prot. 10369, richiesta di controdeduzioni, nella quale si faceva riferimento alle precedenti richieste della Prefettura e alla nota di chiarimento, circostanziando, in tal modo, i fatti contestati, già sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione comunale con la prima richiesta di chiarimenti, cui era allegata la locandina/manifesto relativa all'evento;
- che non si è ritenuta esaustiva la risposta del Sindaco [REDACTED] (4096), peraltro resa al di fuori di un vero e proprio procedimento, poiché nella stessa, si scriveva solamente:

“si comunica che la manifestazione consiste nel saluto del Sindaco ai cittadini con la rievocazione dei suoi [REDACTED] di Sindaco di [REDACTED] Nulla ha a che vedere con la campagna elettorale in corso. Si precisa che sul palco salirà e parlerà soltanto il Sindaco.”

- che, alla richiesta di controdeduzioni si riceveva risposta in cui, quanto al procedimento avviato dal Corecom, si rilevava che lo stesso lo fosse stato “omettendo una pur sommaria descrizione dei fatti, richiesta a carico del denunciante, come risulta dallo schema pubblicato sul sito del garante delle comunicazioni. Tanto premesso, cosa altro ci sarebbe da controdedurre oltre ai chiarimenti inviati al Prefetto, pervenuti anche a codesto ufficio?..”

E ancora ”.. Per le ragioni sopra esposte si ritiene che il procedimento sia stato avviato in assenza del presupposto richiesto dall'art. 9 delle legge de qua che espressamente prevede che ricorrono

gli estremi della violazione del divieto se sono state effettuate comunicazioni della P.A. fuori dai casi previsti dal predetto articolo, a meno che non si ritenga che il saluto del sindaco ai cittadini alla fine della lunga attività al servizio del paese costituisca di per sé violazione della richiamata legge.”

CONSIDERATO che

- in riscontro al rilievo contenuto nelle controdeduzioni circa l'assenza di una pur sommaria descrizione dei fatti, si rileva che, comunque, dalla lettera di trasmissione della Prefettura si evince la presenza di una locandina/manifesto contenuta in allegato, con chiari riferimenti al Comune sia per la presenza del logo sia per il titolo, riferito al sindaco uscente, “I [REDACTED] [REDACTED] saluta i cittadini”, per cui il Corecom si è potuto attivare d'ufficio;
- la locandina/manifesto, più volte richiamata, contiene elementi chiaramente in contrasto con il divieto di comunicazione istituzionale, riportando il logo del Comune e una rappresentazione di confronto fra la situazione di alcuni luoghi, “ante e post operam”, significando così una finalità propagandistica dell'attività posta in essere dall'amministrazione uscente;
- dalle controdeduzioni stesse si rileva che si tratta non di una locandina ma di un manifesto affisso, laddove si legge: “*Il testo dei manifesti affissi per pubblicizzare l'iniziativa era il seguente “ Il sindaco saluta i cittadini”*” ;
- il Corecom Calabria ha sensibilizzato tutti i comuni della Calabria, con nota inviata a ciascuno di essi, al rispetto del divieto di comunicazione istituzionale, facendo presente *ad ausilium* l'avvenuta pubblicazione di FAQ di chiarimento in materia, reperibili sul sito dell'Agcom e del Corecom;

RAVVISATA la riconducibilità di tale comunicazione al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e ricadendo la stessa nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo [REDACTED] [REDACTED] d [REDACTED] del 8 e 9 giugno 2024;

RILEVATO che

- tale attività di comunicazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito;

- in particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità, anche per l'utilizzo del logo, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della suddetta comunicazione, oggetto di segnalazione, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

VISTA ed esaminata la proposta del Dirigente della Struttura, il quale, analizzata la relazione predisposta dall'Ufficio proponente, ha rilasciato il visto di conformità che attesta la regolarità tecnico- amministrativa- procedurale del presente atto.

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato

DELIBERA

1. di proporre all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune [REDACTED] per la violazione dell'art. 9 della Legge n. 28/2000, relativamente alla diffusione di manifesti, relativi all'evento del [REDACTED] 2024, riportanti il logo dell'amministrazione comunale, il titolo "Il sindaco.... saluta i cittadini", riferito al sindaco uscente e il raffronto "ante e post operam", ivi raffigurato;
2. di trasmettere all'AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione e agli atti istruttori, per i consequenziali atti di competenza.

Il Segretario del Co.Re.Com.

f.to Pasquale Petrolo

Il Presidente del Co.Re.Com.

f.to Fulvio Scarpino